



LOMBARDIA

**REGOLAMENTI CALCIO A CINQUE
STAGIONE 2026/2027**

Sommario

NORME COMUNI A TUTTE LE COMPETIZIONI	4
Art. 1 Premessa.....	4
Art.2 Norme Comuni a tutti i campionati.....	4
Art.3 Attività organizzata dal Comitato Regionale Lombardia e attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali (Art.49 NOIF)	4
Art.4 Formazione delle classifiche (Art. 51 NOIF e 51 comma 6)	5
Art.5 Formazione degli organici 2027/2028.	6
Art.6 Titolo Sportivo (Art. 52 NOIF)	6
Art.7 Rinuncia a gara e ritiro o/e esclusione delle società dal Campionato (Art.53 NOIF).....	6
Art. 8 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre (Art.54 NOIF)	7
Art. 9 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (Art. 55 NOIF)	7
Art.10 Recupero delle gare (Art.56 NOIF).....	7
Art. 11 I campi di giuoco (Art.34 Regolamento LND).....	8
Art. 13 palloni riscaldamento	10
Art 14 distinta di gara.....	10
Art.15 Procedura ordinaria di variazione gare	10
Art.16 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare (Art.62 NOIF)	11
Art 16 bis gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (Cir. 3 del 1° luglio 2026)	13
Art 17 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara	13
Art.18 Concomitanze di gare sullo stesso campo	14
Art.19 Cooling break (guida pratica AIA collegata alla regola 7 del giuoco del calcio)	14
Art.20 Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i calci di rigore	15
Art.21 Requisizione dei campi di giuoco (Art.69 NOIF)	15
Art. 22 - proventi derivanti da finali, play-off e play-out e ripartizione degli stessi incassi .	15
Art. 23 Giorni e orari competizioni	16
Art.24 Assistenza Medica	17
Art.25 Attività delle rappresentative.....	17
Art.26 Posta Elettronica Certificata (Art. 142 comma 3 codice giustizia FIGC).....	17
Art. 27 Adempimenti preliminari alla gara	18
Art. 28 Articolazione dei Campionati della stagione sportiva 2026/2027	19
Art. 29 Adempimenti economico-finanziari e organizzativi	19
Art 30 Persone ammesse nel recinto di giuoco	20
Art. 31 Adempimenti tecnico – organizzativi obbligatori.....	22
Art. 32 Tecnici	22

Art. 33 Equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici	23
Art. 34 Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva	24
Art.35 Riscaldamento.....	24
Art 36 Cambio del portiere	24
Art. 37 Disponibilità campi di giuoco	25
Art. 38 Diritti audiovisivi e trasmissione delle gare	25
Art. 39 Applicazione Regolamenti Federali	26
CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE 2026/2027	27
COPPA ITALIA FASE REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE 2026/2027	35
CALCIO A CINQUE SERIE C2 STAGIONE 2026/2027	39
COPPA LOMBARDIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 STAGIONE 2026/2027	46

NORME COMUNI A TUTTE LE COMPETIZIONI

Art. 1 Premessa

- Le presenti disposizioni regolano i meccanismi delle promozioni alla categoria superiore e delle retrocessioni alla categoria inferiore al termine della stagione sportiva 2026/2027 dei seguenti campionati:

Serie C1 di Calcio a 5

Serie C2 di Calcio a 5

Serie D di Calcio a 5

Juniores Under 19 Regionali di Calcio a 5

Allievi Under 17 Regionali di Calcio a 5

Giovanissimi Under 15 Regionali di Calcio a 5

- Le presenti disposizioni si articolano in norme comuni di tutti i campionati e norme speciali per singola categoria di competizione.
- Le presenti disposizioni originano da determinazioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, Dalla Divisione Calcio a 5 e dalle autonomie deliberative riservate ai Consigli Direttivi dei singoli Comitati Regionali.
- Alcune determinazioni devono perentoriamente essere applicate uniformemente per tutte le competizioni di tutti i Comitati Regionali. Altre, vengono demandate alle singole disposizioni autonome definite dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e, nello specifico caso, del Comitato Regionale Lombardia.
- Le disposizioni di tutti i campionati regionali di interesse nazionale, regionali, interprovinciali e provinciali devono inoltre uniformarsi a quanto stabilito dalle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Art.2 Norme Comuni a tutti i campionati

2.1. La stagione sportiva (Art.47 NOIF)

2.1.1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2.2 Attività ufficiale ed attività non ufficiale (Art. 48 NOIF)

2.2.1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.

2.2.2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.

2.2.3. L'Attività ufficiale ha priorità rispetto all'attività non ufficiale

Art.3 Attività organizzata dal Comitato Regionale Lombardia e attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali (Art.49 NOIF)

3.1. Il Comitato Regionale Lombardia organizza i seguenti Campionati e Coppe Regionali di Calcio a 5:

a) Campionato Serie C1 di Calcio a 5;

- b) Coppa Italia fase regionale Serie C1 di Calcio a 5;
- c) Campionato Serie C Femminile di Calcio a 5;
- d) Coppa Italia fase regionale Serie C femminile;
- e) Campionato Serie C2 di Calcio a 5;
- f) Coppa Lombardia di Serie C2 di Calcio a 5;
- g) Campionato Serie D di Calcio a 5;
- h) Coppa Lombardia di Serie D di Calcio a 5;
- i) Campionato Regionale Juniores Under 19 di Calcio a 5;
- l) Coppa Lombardia Juniores Under 19 di Calcio a 5;
- m) Campionato Regionale Allievi Under 17 di Calcio a 5;
- n) Coppa Lombardia Allievi Under 17 di Calcio a 5;
- o) Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 di Calcio a 5;
- p) Coppa Lombardia Giovanissimi Under 15 di Calcio a 5;

Art.4 Formazione delle classifiche (Art. 51 NOIF e 51 comma 6)

4.1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

4.2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

4.3. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 dell'Art 51 NOIF per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, qualora vi sia in competizione un unico Titolo Sportivo, esso è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore.

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- 3) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- 4) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- 5) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- 6) del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o

più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- 2) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- 3) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- 4) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- 5) del sorteggio.

Art.5 Formazione degli organici 2027/2028.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione ai diversi campionati o campionati di categoria superiore o inferiore per la stagione 2027/2028:

5.1. categoria superiore

- a) le Società che si classificano al primo posto di ogni singolo girone dei Campionati di Categoria inferiore al termine della stagione sportiva 2026/2027, fatte salve specifiche disposizioni come previste nei singoli regolamenti.
- b) le Società eventualmente ammesse a completamento dei rispettivi organici aventi diritto per graduatoria secondo le disposizioni richiamate nei regolamenti specifici di categoria

5.2. categoria inferiore

- a) le Società che si classificano all’ultimo posto di ogni singolo girone dei campionati di categoria superiore al termine della stagione 2026/2027 e pertanto retrocesse alla categoria inferiore;
- b) tutti gli ulteriori piazzamenti che prevedono retrocessione determinati nei singoli regolamenti di categoria;
- c) le Società retrocesse in categoria inferiore organizzata dal Comitato Regionale Lombardia LND, dai campionati Nazionali del Dipartimento Interregionale LND, dai campionati di Divisione o Dipartimento Femminile, dai campionati di Divisione Calcio a 5, a seguito delle disposizioni regolamentari dettate di competenza di questi ultimi.

5.3. stessa categoria

- a) Le Società che si classificano nei posti che consentono di mantenere il diritto sportivo della categoria nella quale si è militati in corso di stagione

Art.6 Titolo Sportivo (Art. 52 NOIF)

6.1. Il Titolo Sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

6.2. In nessun caso il Titolo Sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

Art.7 Rinuncia a gara e ritiro o/e esclusione delle società dal Campionato (Art.53 NOIF)

7.1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

7.2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di

calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

7.3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

7.4. La Società che rinuncia per la **quarta** volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale di rispettiva competenza

7.5. Le società dilettantistiche che, a causa del **mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato**, non disputino **due gare**, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

7.6 Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7.7 Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

Art. 8 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre (Art.54 NOIF)

Tempo d'attesa:

8.1 Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

8.2 Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara. Per le gare del campionato nazionale, e per tutte le gare per le quali sia prevista una durata in tempo effettivo, pur essendo la durata di un tempo previsto di 20 minuti effettivi, il termine di attesa è fissato in 30 minuti.

Art. 9 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (Art. 55 NOIF)

9.1 Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, (vedi Art 8 presente regolamento) sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, (vedi articolo 7 presente regolamento) salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

9.2 La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art.10 Recupero delle gare (Art.56 NOIF)

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Comitato Regionale Lombardia o dalle sue

Articolazioni Provinciali e Distrettuali in base alla competenza di organizzazione, in osservanza a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della LND in materia.

Per la stagione 2026/2027, dette gare, dovranno perentoriamente essere recuperate entro e non oltre il 10° giorno (compreso) successivo alla data di gara non iniziata, non portata a termine o annullata, **fatto salvo espressa deroga autorizzativa da richiedere al Comitato Regionale Lombardia**

Art. 11 I campi di giuoco (Art.34 Regolamento LND)

Si riprende da Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente a LND Impianti srl.

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., in via eccezionale e per fondati motivi, può concedere deroga alle disposizioni di cui al presente comma 3.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

... omissis ...

D) Per l'attività svolta nell'ambito del Calcio a Cinque:

Attività nazionale:

a) Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal "Regolamento Impianti sportivi" della Divisione ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

... omissis ...

Attività regionale e provinciale:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge.

I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C-C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni Il recinto di giuoco, **quando obbligatorio**, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”.

Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento.

Dopo la nuova homologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le homologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

... omissis...

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

Per le gare dei Campionati Regionali di Serie C1, Serie C2, Coppa Italia di Serie C1, Coppa Lombardia di Serie C2 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.

Art.12 Impraticabilità del terreno di giuoco (Art.60 NOIF)

12.1 Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

12.2 L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa. **In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva.** In ogni caso, **il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.**

(Per le gare del campionato nazionale, e per tutte le gare per le quali sia prevista una durata in tempo effettivo, pur essendo la durata di un tempo previsto di 20 minuti effettivi, il termine di attesa è fissato in 30 minuti.)

12.3 L'arbitro può procedere all'accertamento prima [dell'orario previsto al punto 12.2 del presente regolamento](#) ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

12.4 I Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

Art. 13 palloni riscaldamento

Alle Società ospitanti, nelle gare del Campionato di Serie C1 e Serie C2 inclusi i Play Off e Play Out, nelle gare di Coppa Italia di Serie C1 e Coppa Lombardia di Serie C2 è fatto obbligo di fornire alla Società ospitata di n. 6 palloni, in buone condizioni, per lo svolgimento del riscaldamento pre-gara.

Per quanto disposto al presente punto gli arbitri ed i Commissari di Campo, ove designati, segnaleranno eventuali significative inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che provvederanno a sanzionare con una ammenda di Euro 100,00 per la prima inadempienza e di Euro 200,00 per la recidività.

Art 14 distinta di gara

Nella Stagione Sportiva 2026/2027 è disposto per i Campionati di Serie C1 e C2 compreso Play-Off e Play-Out, Coppa Italia di Serie C1 e Coppa Lombardia di Serie C2, l'obbligatorietà della presentazione della distinta on-line estratta dall'apposita area Società sul Portale Società del Comitato Regionale Lombardia. La mancata presentazione della distinta elettronica comporterà l'applicazione da parte del Giudice Sportivo di una ammenda non inferiore ad € 100,00.

Art.15 Procedura ordinaria di variazione gare

15.1 La variazione di una gara potrà avvenire su accordo tra società nei casi e termini permessi dal presente regolamento, **entro il giovedì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alle gare in programma nel weekend per quanto riguarda il Campionato di Serie C1, entro il mercoledì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alle gare in programma nel weekend per quanto riguarda il Campionato di Serie C2 ed entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente alla gara in programma per turni infrasettimanali di coppa o campionato.**

15.2 Le società che disputano gare di categorie organizzate dal Comitato Regionale Lombardia, per effettuare la variazione ordinaria di una gara in accordo con altra società, dovranno utilizzare l'apposita funzione disponibile nel sito portaleservizi.lnd.it.

(Procedura: entrare nel portale servizi Ind, cliccare “programmazione gare”, cliccare “lista gare”, selezionare la gara da variare ed inviare la richiesta alla società ospitata che dovrà accettare la variazione. La stessa variazione, una volta accettata dalla società ospitata dovrà essere approvata dal Comitato Regionale Lombardia)

15.3 La variazione gara ordinaria effettuata con app nei tempi stabiliti non prevedrà alcun costo a carico delle Società mentre, **per le variazioni in deroga (fuori dai termini indicati al punto 13.1 del presente regolamento) gestite direttamente dagli uffici, sarà addebitato un costo di euro 40,00 a variazione** e sarà sempre riservato il diritto del Comitato regionale Lombardia di diniego della variazione proposta in deroga.

Art.16 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare (Art.62 NOIF)

16.1. Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

16.2 Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

16.2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

16.3 Le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

16.4 Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

16.5 L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

16.6 Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al punto 16.3 del presente regolamento e comma 3 dell'articolo 62 delle NOIF costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso

di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al punto 16.3 del presente regolamento e comma 3 dell'articolo 62 delle NOIF che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

16.7 Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al punto 14.6 del presente regolamento e comma 6 dell'articolo 62 delle NOIF, l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al punto 16.3 del presente regolamento e comma 3 dell'articolo 62 delle NOIF

16.8 Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al punto 16.6 del presente regolamento e comma 6 dell'articolo 62 delle NOIF o, in sua assenza, dall'arbitro.

16.9 Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al punto 16.8 del presente regolamento e comma 8 dell'articolo 62 delle NOIF e si verifichino altri fatti previsti dal punto 16.6 del presente regolamento e comma 6 dell'articolo 62 delle NOIF, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al punto 16.3 del presente regolamento e comma 3 dell'articolo 62 delle NOIF .

16.10 Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al punto 16.6 del presente regolamento e comma 6 dell'articolo 62 delle NOIF, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al punto 16.6 del presente regolamento e comma 6 dell'articolo 62 delle NOIF o, in sua assenza, dall'arbitro. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni

previste dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Art 16 bis gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (Cir. 3 del 1° luglio 2026)

In ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Art 17 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara

Si richiama il disposto dell'art.64 delle N.O.I.F. "L'arbitro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 64 comma 2 e 3, che si riportano di seguito:

- 2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
- 3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si

siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.

Art.18 Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco sono disposte le seguenti priorità nello svolgimento delle gare stesse:

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Elite;
- Campionato Nazionale Serie A2;
- Campionato di Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile
- Campionato Regionale Under 19 Maschile
- Campionato Regionale Under 19 Femminile

Tali criteri di priorità sono estesi anche alle gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia collegate agli indicati Campionati di Calcio a 5.

Art.19 Cooling break (guida pratica AIA collegata alla regola 7 del giuoco del calcio)

Si concede facoltà all'arbitro di far effettuare (qualora le condizioni meteo lo prevedano e le società ne facciano richiesta) un cooling break, ovvero pausa per reidratarsi, per ciascuno dei due tempi di gioco.

Modalità:

- la pausa che viene concessa è di un minuto all'incirca al 10' minuto effettivo di ciascun tempo nelle gare con tempo effettivo.
- nelle gare senza tempo effettivo la pausa è di un minuto all'incirca a metà del tempo di gioco;
- Il cooling break può essere disposto dall'arbitro in una qualsiasi pausa di gioco ed il pallone dovrà uscire dal terreno di gioco affinché il cooling break possa iniziare
- l'arbitro segnerà con un fischio l'inizio e la fine del break.
- durante la pausa, i calciatori devono posizionarsi davanti alle rispettive panchine per rinfrescarsi.
- il cronometro verrà fermato dal cronometrista e il tempo effettivo di gioco riprenderà solo su segnalazione del direttore di gare.

Art.20 Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i calci di rigore

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque – FIFA – ed in particolare alla procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i tiri di rigore nei casi previsti dal regolamento della competizione, si ricorda che il Regolamento prevede un numero di tiri di rigore pari a 5 (cinque).

Tutti i giocatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali, al termine dei supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi.

Ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i giocatori aventi titolo, l'ordine nel quale eseguiranno i tiri. Gli arbitri non devono essere informati dell'ordine.

Se al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i giocatori di riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e gli avversari e gli arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun giocatore escluso.

Ogni giocatore così escluso non potrà partecipare ai tiri, né come giocatore né come portiere. (con l'eccezione di seguito descritta).

Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numero degli avversari ma il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno fino alla successiva sequenza di tiri.

Art.21 Requisizione dei campi di giuoco (Art.69 NOIF)

Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali. La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.

La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

Art. 22 - proventi derivanti da finali, play-off e play-out e ripartizione degli stessi incassi

Nello specifico, i proventi derivanti dagli incassi di vendita ticketing relativi a finali in gara unica da giocarsi in campo neutro, finali play-off o play-out sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) finali in gara unica da giocarsi in campo neutro – dette gare sono co-organizzate dal Comitato Regionale Lombardia e dalla Società Sportiva gestrice dell'impianto individuato per la gara in questione. Gli incassi derivanti da ticketing verranno ripartiti tra le società partecipanti alla gara in ragione della metà ciascuno, detratti gli oneri fiscali a carico della società gestrice e detratti i costi organizzativi sostenuti dal Comitato Regionale Lombardia e dalla Società gestrice, per quest'ultima nella misura massima del 10% dell'incasso.

b) finali play-off e out in gare di andata e ritorno, gare di coppa con andata e ritorno e gare triangolari/quadrangolari di coppa - tali gare sono organizzate esclusivamente dalla Società ospitante e, pertanto, **il totale dell'incasso derivante dalla manifestazione sarà di esclusiva disponibilità della stessa senza ripartizione di alcun provento.**

c) gare di coppa o play-off e out in gara unica da disputarsi in casa per miglior piazzamento - una volta determinata la Società ospitante che sarà l'organizzatrice della manifestazione sportiva, il totale dell'incasso derivante sarà ripartito (detratti i costi organizzativi regolarmente rendicontati e documentati, pagati con mezzi di pagamento tracciabili e gli oneri fiscali sostenuti dalla stessa ospitante) nella ragione di metà ciascuno. **Le Società di comune accordo, possono stabilire termini differenti** con scrittura privata da depositarsi presso l'ufficio competizioni del Comitato regionale Lombardia **mezzo mail** a competizioni.lombardia@lnd.it **entro il giorno antecedente** alla gara in questione.

Art. 23 Giorni e orari competizioni

Gli orari ufficiali di inizio delle gare di competizioni dilettantistiche organizzate dal C.R. Lombardia e da proprie Delegazioni Provinciali, per la Stagione Sportiva 26/27, come da schema seguente:

23.1 COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA

23.1.1 Fase eliminatoria Coppa Italia e Coppa Lombardia Serie C1 e Serie C2

Lunedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il lunedì alle ore 21.00.

23.2 CALCIO A CINQUE - CAMPIONATI DILETTANTISTICI

SERIE C1

Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il venerdì alle ore 21.00.

SERIE C2

Giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il venerdì alle ore 21.00.

Eventuali giorni ed orari diversi da quelli sopra stabiliti dovranno essere sottoposti a parere di Deroga da parte del Comitato Regionale Lombardia.

23.3 TURNI INFRASETTIMANALI CAMPIONATO DILETTANTISTICO – da calendario o per recuperi

Lunedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Per quanto riguarda i turni infrasettimanali previsti da calendario le partite saranno inserite a programma gare rispettando i desiderata di giorno ed orario indicate in sede di iscrizione di Coppa nel rispetto dei giorni come da tabella sopra indicata.

Per quanto riguarda i recuperi di partite non giocate il Comitato Regionale stabilirà come giorno e orario ufficiale di inizio gara il lunedì alle ore 21.00 che sarà possibile modificare con procedura di variazione gara in accordo fra le società.

Art.24 Assistenza Medica

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

Si riprende inoltre il Titolo VII punto Art 21 punto c) del Comunicato 1 della Divisione Calcio a 5

c) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Art.25 Attività delle rappresentative

In caso di convocazione di calciatori e calciatrici nelle Rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali per la partecipazione a gare ufficiali è facoltà del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare d'ufficio le gare di Campionato o Coppa nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato.

Art.26 Posta Elettronica Certificata (Art. 142 comma 3 codice giustizia FIGC)

Tutte le Società dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), valida e funzionante, in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

Art. 27 Adempimenti preliminari alla gara

27.1 Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

27.2 Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

27.3 Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

27.4 Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

27.5 Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

27.6 Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

27.7 L'identificazione dei giocatori/giocatrice può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e calcio femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata e/o notaio;
- mediante documento digitalizzato disponibile sull'App IO o altra app ufficiale della Pubblica Amministrazione che ne certifichi la validità.

I calciatori che intendano farsi riconoscere tramite un documento digitale disponibile sull'App IO dovranno:

- a) mostrare il documento direttamente dallo schermo del proprio smartphone all'arbitro al momento del riconoscimento;
- b) consegnare all'arbitro una stampa cartacea dello screenshot del documento digitale al fine di consentire all'arbitro di trattenere copia del documento come da prassi regolamentare;

- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

Art. 28 Articolazione dei Campionati della stagione sportiva 2026/2027

I Campionati della stagione sportiva 2026/2027 si articolano come segue:

Campionato	Organico	Numero Gironi	composizione
Serie C1	14	1	14 squadre
Serie C2	24	2	12 squadre

È sempre data facoltà al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia di variare il numero delle squadre di ogni girone di tutti i Campionati sulla base di eventuali rinunce od esclusioni oppure eventuali iscrizioni in sovrannumero secondo le normative federali vigenti.

Art. 29 Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione ai campionati della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2026 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2026;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

Art 30 Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, **purché muniti di tessera valida per la stagione in corso o di stampa del tesserino provvisorio in corso di validità:**

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al precedente Art.22, ove la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, **purché muniti di tessera valida per la stagione in corso o di stampa del tesserino provvisorio in corso di validità:**

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i

fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Serie D);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e **nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;**
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in

oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Art. 31 Adempimenti tecnico – organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 30 in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Art. 32 Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale. Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

- a) Procedure di tesseramento: A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.
- b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. : Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe")

c). Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. **La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero.** La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

d) Altre disposizioni: Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D. Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

Estratto dal Comunicato Ufficiale Nr. 7/FIGC Settore Tecnico del 22/07/2026:

SERIE C, anche articolata in C1 e C2 (MASCILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore Atletico: UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di autorizzazione per: - le Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o C1 maschile intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile UEFA FUTSAL B al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso.

Le DEROGHE e le AUTORIZZAZIONI saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione.

Art. 33 Equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Art. 34 Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva

Il numero di sostituzioni ammesse durante una gara è illimitato.

Una sostituzione si può eseguire in qualsiasi momento, con il pallone in gioco o meno, eccetto durante un time-out.

Per sostituire un calciatore deve essere osservata la seguente procedura:

- il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla propria zona delle sostituzioni, fatte salve le eccezioni previste dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque;
- il calciatore sostituito non deve ottenere l'autorizzazione degli arbitri per uscire dal rettangolo di gioco;
- il calciatore subentrante non necessita di autorizzazione degli arbitri per entrare nel rettangolo di gioco;
- il calciatore subentrante deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale;
- il calciatore subentrante deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni;
- la sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore subentrante entra nel rettangolo di gioco attraverso la propria zona delle sostituzioni, dopo aver consegnato la pettorina al calciatore che sta sostituendo, a meno che questi sia uscito dal rettangolo di gioco attraverso un'altra zona per qualsiasi ragione prevista dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque, nel qual caso il calciatore subentrante consegnerà la pettorina al terzo arbitro;
- da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno da lui sostituito diventa un calciatore di riserva;
- in talune circostanze può essere rifiutata l'autorizzazione a procedere con la sostituzione, ad esempio se il calciatore subentrante indossa un equipaggiamento non in linea con le Regole del Gioco del Calcio a Cinque;
- un calciatore subentrante che non abbia completato correttamente la procedura di sostituzione non può riprendere il gioco eseguendo una rimessa dalla linea laterale, un calcio di rigore, un calcio di punizione (o un tiro libero), un calcio d'angolo o una rimessa dal fondo, o ricevere un pallone da una rimessa dell'arbitro;
- i calciatori sostituiti possono ulteriormente prendere parte alla gara;
- ogni calciatore di riserva è sottoposto all'autorità ed alla giurisdizione degli arbitri, indipendentemente dal fatto che sia chiamato o meno a partecipare al gioco.

Art.35 Riscaldamento

Un massimo di 5 calciatori possono riscaldarsi contemporaneamente per ciascuna squadra.

Art 36 Cambio del portiere

- ciascun calciatore di riserva può prendere il posto del portiere senza informare gli arbitri o attendere un'interruzione di gioco;
- ciascun calciatore titolare può prendere il posto del portiere; tuttavia, il calciatore titolare che cambia il ruolo con il portiere deve farlo durante un'interruzione di gioco e deve informare gli arbitri prima che il cambio venga eseguito;
- un calciatore titolare o di riserva che cambia il ruolo con il portiere deve indossare una maglia da portiere con il proprio numero sulle spalle.
- Il Regolamento della competizione può anche prevedere che il calciatore che opera come "portiere di movimento" indossi una maglia del medesimo colore di quella del portiere.

Art. 37 Disponibilità campi di giuoco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Art. 38 Diritti audiovisivi e trasmissione delle gare

38.1 I diritti di diffusione audiovisiva delle gare dei Campionati regionali e provinciali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali sono disciplinati dalle disposizioni emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027. Le disposizioni del presente articolo, salvo revoca, hanno efficacia fino al termine della Stagione Sportiva 2026/2027. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle Circolari L.N.D. n. 7 e n. 8 del 1° luglio 2026, nonché le eventuali successive disposizioni emanate dalla L.N.D. in materia.

38.2 Per la Stagione Sportiva 2026/2027, le Società partecipanti ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali sono autorizzate a trasmettere in diretta streaming le proprie gare interne ufficiali esclusivamente attraverso i propri account ufficiali sui diversi social network. La trasmissione deve avvenire a titolo non oneroso (gratuito) per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

38.3 Premesso che tutti i diritti audiovisivi relativi a gare ufficiali di Campionati e Coppe organizzate dal Comitato Regionale Lombardia sono nell'esclusiva disponibilità del Comitato Regionale Lombardia **è espressamente vietata qualsiasi modalità di trasmissione diversa** da quella prevista al comma 2, con particolare riferimento all'utilizzo di piattaforme esterne rispetto ai canali social ufficiali delle singole Società. Non sono altresì consentite interconnessioni con operatori della comunicazione. Le trasmissioni non possono essere difformi dalle modalità previste dal presente articolo né possono pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., dei Comitati Regionali, delle Società sportive, dei tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale.

38.4 La facoltà di cui al comma 2 non si applica alle gare che siano oggetto di accordi già sottoscritti dalla L.N.D., dai Comitati Regionali o dagli altri Organismi della L.N.D. competenti, ovvero di accordi che potranno essere sottoscritti nel corso della Stagione Sportiva 2026/2027, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici o internet relativi agli incontri ufficiali delle Società dilettantistiche.

Il C.R. Lombardia si riserva, a propria cura e spese, la facoltà di trasmettere in diretta streaming, direttamente o per il tramite di soggetti dallo stesso individuati, le gare di Campionati e Coppe regionali e provinciali che ritenga di particolare interesse, dandone comunicazione alle Società interessate entro le 48 ore antecedenti la data e l'orario ufficiali di disputa della gara.

38.5 La trasmissione in diretta delle gare dei Campionati regionali e provinciali da parte di soggetti diversi dalla Società ospitante può essere autorizzata esclusivamente per motivi e circostanze particolari, diversi da quelli afferenti alla tutela dell'ordine pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti, e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti secondo le disposizioni delle Circolari L.N.D. richiamate al punto 38.1.

38.6 La gestione dei diritti di cui al comma 5 è demandata a LND Servizi Srl:

- **il soggetto interessato deve far pervenire al Comitato Regionale Lombardia la propria manifestazione di interesse all'acquisto dei diritti** relativi a una singola gara almeno 10 giorni prima della data ipotizzata

per la trasmissione della stessa. Per la predisposizione di un pacchetto di gare, la manifestazione di interesse deve essere presentata in tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dal Comitato.

- La manifestazione di interesse deve essere trasmessa all'indirizzo e secondo le modalità stabilite dalla L.N.D. La Segreteria Generale della L.N.D., effettuate le necessarie verifiche, provvede a inoltrarla a LND Servizi S.r.l., che, per il tramite del Comitato Regionale, trasmette al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti relativi alla trasmissione in diretta. L'autorizzazione si intende perfezionata esclusivamente con la ricezione, da parte del soggetto richiedente, dello specifico documento autorizzativo della Segreteria Generale della L.N.D., sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della L.N.D.
- per quanto non espressamente disciplinato al presente punto si rimanda alle Circolari LND di cui al punto 38.1

38.7 Le trasmissioni audiovisive realizzate in differita sono consentite a titolo gratuito e possono essere effettuate non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara ovvero, per le gare che abbiano inizio dopo le ore 17.00, non prima che siano trascorse due ore e trenta minuti dal termine delle stesse.

38.8 Sono consentite, sia per le gare interne sia per quelle esterne, riprese aventi esclusiva finalità tecnico-sportiva. Tali riprese devono essere realizzate da un operatore di riferimento della Società interessata; è raccomandato alla Società di comunicare tempestivamente il nominativo dell'operatore al Comitato Regionale Lombardia di appartenenza. Le riprese per finalità tecnico-sportive non possono essere cedute a terzi né utilizzate per la diffusione in diretta streaming, per la realizzazione di contenuti destinati ai social network o per la produzione di highlights. All'operatore non è consentito l'accesso al recinto di gioco.

39.9 Il mancato rispetto delle condizioni previste per la trasmissione in diretta e/o per le riprese aventi esclusiva finalità tecnico-sportiva comporta la segnalazione della Società alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 39 Applicazione Regolamenti Federali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D nonché del C.U. 1 del 01 luglio 2026 stagione 26/27 e del C.U. 2 del 01 luglio 2026 stagione 26/27.



CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE 2026/2027

Regolamento Campionato

Art. 1 Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie C1 Maschile organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su un girone unico a 14 squadre.

Art. 2 Limiti di partecipazione in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del presente Comunicato Ufficiale.

Art. 3 Orario Ufficiale di Gara

Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno l'obbligo in sede di iscrizione di definire il loro giorno ed orario di gara ufficiale nelle giornate e negli orari qui di seguito stabiliti:

Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il venerdì alle ore 21.00.

Art. 4 Tempo di Gioco

4.1 Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi (“tempo effettivo”) ciascuno da computarsi con l’ausilio di un tabellone elettronico.

4.2 In caso di rottura, verrà utilizzato un cronometro manuale.

Art. 5 Campi di Gioco

5.1 Per le gare ufficiali di Campionato, è fatto obbligo utilizzare campi coperti omologati, non in erba artificiale, per la categoria di riferimento o per categoria superiore, aventi le seguenti dimensioni minime e massime:

Lunghezza minima 30 mt. massima mt. 42

Larghezza minima 16 mt. massima mt. 22

5.2 È fatto obbligo di utilizzo di campi coperti per la stagione sportiva 2026-2027

5.3 Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della LND. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare sui campi scoperti. Non è consentito l’uso dei manti erbosi, sintetici o naturali. E’ vietato l’uso dei campi in terra battuta.

Art. 6 Conduzione Tecnica

6.1 Alle Società che partecipano ai Campionati Regionali di C1, maschili di Calcio a Cinque, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A o UEFA Futsal B abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

6.2 Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione. La deroga è subordinata alla frequentazione del primo corso utile UEFA FUTSAL B al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso. (le deroghe saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l’abilitazione).

6.3 Nel caso di cui al punto 6.2, la deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque – UEFA FUTSAL B programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

Art. 7 Obbligo attività giovanile

7.1 Il Comitato, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2026/2027, rende obbligatorio alle Società di C1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile.

7.2 Alle Società di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma fino a € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. Il Comitato Regionale potrà rilasciare deroga a tale obbligo solo ed

esclusivamente per casi straordinari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le squadre appartenenti a gruppi universitari.

Categoria	Obbligo giovanile minimo – non rispettato	Altre attività svolte - attenuante	Sanzione
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Nessuna	3.000,00 €
Serie C/1 (Società neo promossa)	Squadra Juniores U19 C5	Nessuna	1.500,00 €
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a UNO dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: Campionato Under 17 C5 Campionato Under 15 C5	1.500,00 €
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a DUE dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: Campionato Under 17 C5 Campionato Under 15 C5	0,00 € (esenzione)
Serie C/1 (Società neo promossa)	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a UNO dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: Campionato Under 17 C5 Campionato Under 15 C5	0,00 € (esenzione)

Società universitarie e/o militari e/o delle forze dell'ordine	Squadra Juniores U19 C5		0,00 € (esenzione)
---	-------------------------	--	-----------------------

Art. 8 Effettuazione del “saluto fair play”

È fatto obbligo di effettuare il saluto fair play sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

Art. 9 Liste di presentazione elettroniche

9.1 È fatto obbligo di predisporre la lista di presentazione (distinta gara) in forma elettronica attraverso per

il tramite del Portale L.N.D., secondo le seguenti modalità:

- **Giocatori:** minimo 3, massimo 12
- **Tecnici Qualificati** (UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A) **o in deroga::** massimo 2;
- **Dirigenti:** massimo 1 (obbligatorio in caso di assenza straordinaria di tecnici), più uno per la squadra che gioca in casa.
- **Personale Qualificato** in aggiunta (facoltativo):
1 Preparatore Atletico (UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO),
1 Preparatore dei Portieri (PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A),
1 Medico Sociale (laureato in Medicina e Chirurgia e regolarmente iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi),
1 Massaggiatore (OPERATORE SANITARIO oppure in possesso di un attestato del Medico Sociale, che autorizzi la persona a svolgere l'attività di massaggiatore per la Società)

9.2 Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F.

Art. 10 Portiere di movimento

In caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che deve apportare il proprio numero di gioco sulla schiena (oppure una maglia col buco), che può essere identica a quella del portiere sostituito, oppure di colore diverso, purché non confondibile con quella dei calciatori in campo, compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri. Non sono ammessi i “fratini” (concessi solo nei campionati senza tempo effettivo).

Art. 11 Variazioni gara

11.1 Per poter effettuare una variazione gara di giorno e/o orario, si dovrà utilizzare la nuova funzione “Programmazione Gare” all’interno del Portale LND nel sito portaleservizi.lnd.it per le variazioni gare di tutti i campionati di ogni ordine e grado.

11.2 Le richieste di variazione relative alle competizioni ufficiali dovranno essere gestite esclusivamente attraverso tale piattaforma disponibile anche in modalità APP, digitale e dematerializzato, tramite la quale sarà possibile:

- Inviare alla società avversaria una richiesta di modifica di giorno e orario della gara, previo accordo tra le parti;
- Ricevere una notifica automatica di conferma in caso di approvazione da parte della società destinataria;
- Consentire al Comitato Regionale di aggiornare in automatico la programmazione gara, secondo i criteri regolamentari predefiniti.

L'utilizzo dell'applicazione è intuitivo e semplificato. In ogni pagina è presente un pop-up informativo (contrassegnato con la lettera "i") che fornisce dettagli e spiegazioni per ogni specifica funzione. In caso di difficoltà è possibile contattare gli uffici della Delegazione di riferimento territoriale per l'assistenza.

Art. 12 Variazioni di campo e/o orario per l'intera Stagione

Per le variazioni valide per l'intera durata del campionato, resta invariato l'utilizzo della modulistica tradizionale, disponibile sul sito www.crlombardia.it

Art. 13 Promozione alla categoria superiore

13.1 La Società classificata al primo posto al termine della stagione sportiva 2026/2027 acquisisce il titolo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B Nazionale per la Stagione Sportiva 2027/2028.

13.2 Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa". Allo stesso modo si procede alla determinazione delle squadre che retrocedono direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

13.3 L'eventuale gara di spareggio, qualora da disputarsi, sarà giocata in campo neutro. Dal derivante risultato sportivo, la società vincitrice acquisirà il titolo di Campione ed il diritto sportivo di ammissione al Campionato Nazionale di serie B, mentre la società perdente verrà ammessa al primo turno di *Play-Off* come 2° classificata della regular season.

13.4 Avranno diritto di partecipare alla fase *Play-Off* di *Regular Season*, le squadre classificate al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica al termine del campionato di C1

PRIMO TURNO (gara unica) Final Four

GARA 01 2^a classificata Girone A – 5^a classificata Girone A

GARA 02 3^a classificata Girone A – 4^a classificata Girone A

Le quattro squadre si incontreranno, secondo lo schema sopra riportato, in gara unica, modalità final four in campo neutro.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno.

Al termine delle due gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, risulterà vincente la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

Le società vincenti il primo turno di *Play-Off* acquisiranno il diritto di disputare il secondo turno *Play-Off*. Le società perdenti il primo turno *Play-Off* verranno escluse dalla prosecuzione della competizione.

SECONDO TURNO (Gara Unica) Final Four

Vincente Gara 01 – Vincente Gara 02

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara unica, modalità final four in campo neutro, determinando la squadra che sarà ammessa agli spareggi Nazionali per il completamento della Serie B per la Stagione Sportiva 2027/2028.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti ciascuno.

Al termine della gara unica sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il confronto; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' effettivi ciascuno, ove persistesse il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

La squadra vincente il secondo turno sarà ammessa agli spareggi Nazionali per il completamento dell'organico del Campionato di Serie B della Stagione Sportiva 2027/28.

Art. 14 Retrocessioni alla categoria inferiore

14.1 Retrocederà in Serie C2 la Società classificata al 14° posto del campionato.

14.2 Nel caso in cui due o più squadre terminassero a pari punti al 13° posto, per definire la 14° classificata si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F come da punto 13.2 del presente regolamento.

14.3 L'eventuale gara di spareggio sarà giocata in campo neutro. La società vincente parteciperà al primo turno dei *Play-Out* come 13° classificata mentre la perdente retrocederà direttamente in C2.

14.4 Per definire le ulteriori due retrocessioni al campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2027/2028, saranno disputati i *Play-Out* tra le squadre classificatesi al 10°, 11°, 12° e 13° posto al termine della regular season di C1.

PRIMO E UNICO TURNO *PLAY-OUT* (Gare di andata e ritorno)

Andata

GARA 01 Classificata 13° – Classificata 10°

GARA 02 Classificata 12° – Classificata 11°

Ritorno

GARA 03 Classificata 10° – Classificata 13°

GARA 04 Classificata 11° – Classificata 12°

Ognuna delle suddette gare non verrà disputata se, durante la regular season, le due squadre avranno avuto una differenza in classifica superiore a 9 punti. In tal caso si considererà retrocessa la squadra che occupa la peggior posizione di classifica dell'abbinamento sopra indicato.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi effettivi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno.

Al termine delle due gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto. In caso di parità, senza che le reti segnate nelle gare in trasferta valgano doppio, manterrà la categoria la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica. Le società perdenti retrocederanno in Serie C2

Art. 14.5 Tutti i turni di *Play-Out* si disputeranno tenendo in considerazione l'impianto di gioco, il giorno e l'ora indicati dalla Società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato. Il Comitato regionale si riserva la possibilità di effettuare variazioni d'ufficio per motivi organizzativi.

Art. 15 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6) fatto salvo le esimenti sempre previste dal medesimo riferimento normativo.

Art. 16 Disposizioni sanitarie e gestione delle emergenze

Alle Società che partecipano alle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti è fatto obbligo di garantire che tutti i tesserati impiegati in gare ed allenamenti siano in possesso di idoneità medico-sportiva in corso di validità, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e delle disposizioni FIGC-LND, e di dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) regolarmente funzionante e sottoposto a manutenzione periodica, assicurando in ogni gara e allenamento la presenza di soggetti debitamente formati ed abilitati al suo utilizzo secondo i protocolli BLSD. Le Società devono inoltre predisporre e mantenere aggiornati protocolli interni per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie negli impianti sportivi aperti al pubblico, in conformità alle normative nazionali, regionali e federali vigenti. È raccomandata la presenza di un medico

designato o di un'ambulanza a bordo campo quale ulteriore misura di tutela della salute. La mancata osservanza degli obblighi di legge di cui al presente articolo costituisce grave inadempienza e comporta le sanzioni previste dai Regolamenti FIGC–LND, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa civile e penale vigente.

Art. 17 Rinvio ai regolamenti federali

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. e della Divisione Calcio a 5 LND, del Comunicato 1 e del Comunicato 2 della Lega Nazionale dilettanti.

COPPA ITALIA FASE REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1 STAGIONE 2026/2027

Regolamento

Art. 1 Giorno di Gara

Le gare di Coppa Italia di Serie C1 verranno calendarizzate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì:

Lunedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il lunedì alle ore 21.00.

Salvo per eventuali recuperi non potranno essere definiti giorni di gara diversi da lunedì, martedì e mercoledì.

Art. 2 Tempo di Gioco

2.1 Le gare di Coppa Italia Serie C1 prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi (“tempo effettivo”) ciascuno da computarsi con l’ausilio di un tabellone elettronico.

2.2 In caso di rottura, verrà utilizzato un cronometro manuale.

Art. 3 Campi di Gioco

3.1 Per le gare ufficiali di Coppa Italia, è fatto obbligo di utilizzare campi coperti omologati non in erba artificiale per la categoria Regionale aventi le seguenti dimensioni minime e massime:

3.2 È fatto obbligo di utilizzo di campi coperti per la stagione sportiva 2026-2027

Art. 4 Conduzione Tecnica

4.1 Alle Società che partecipano alle competizioni Regionali di C1, maschili di Calcio a Cinque, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A, o UEFA Futsal B abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

4.2 Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione.

4.3 Nel caso di cui al punto 4.2, la deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza D programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

Art. 5 Effettuazione del “saluto fair play”

È fatto obbligo di effettuare il saluto fair play sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

Art. 6 Liste di presentazione elettroniche È fatto obbligo di predisporre la lista di presentazione (distinta gara) in forma elettronica per il tramite del Portale L.N.D. secondo le seguenti modalità:

- **Giocatori:** minimo 3, massimo 12
- **Tecnici Qualificati o in deroga:** massimo 2.
- **Dirigenti:** massimo 1 (obbligatorio in caso di assenza straordinaria di tecnici), più uno per la squadra che gioca in casa.
- **Personale Qualificato** in aggiunta (facoltativo): 1 Preparatore Atletico, 1 Preparatore dei Portieri, 1 Medico Sociale, 1 Massaggiatore

Art. 7 Svolgimento

Le 14 squadre iscritte si incontreranno in turni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

Nella prima fase sono state individuate le due squadre con il miglior rendimento nella stagione precedente (in base al criterio riportato alla tabella 7.2); dette squadre accederanno direttamente al secondo turno (quarti di finale).

Le restanti dodici squadre, mediante ranking steso in base al criterio riportato al successivo punto 7.2, verranno regolarmente accoppiate nel primo turno e risulteranno qualificate quelle che nel computo dei due incontri (la partita di ritorno sarà giocata in casa della squadra con il miglior ranking come da punto 7.2 del presente regolamento) avranno segnato il maggior numeri di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, senza che le reti segnate in trasferta valgano doppio, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

Nel successivo turno ad eliminazione diretta (quarti) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che nel computo dei due incontri (la partita di ritorno sarà giocata in casa della squadra con il miglior ranking come da punto 7.2 del presente regolamento) avranno segnato il maggior numeri di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, senza che le reti segnate in trasferta valgano doppio, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

7.2 Criterio determinazione miglior rendimento

Per determinare la prima e la seconda squadra che accederanno direttamente al secondo turno (Quarti di Finale) nonché per stabilire i restanti abbinamenti del tabellone tennistico, verrà utilizzato, nell'ordine, il criterio sotto indicato, basato sui risultati ottenuti nel campionato precedente:

- Vincente Coppa Italia.
- Perdente finale Coppa Italia.
- Ordine di classifica del Campionato Regionale C1.
- Vincenti del Campionato Regionale C2, in ordine di punteggio conseguito nel proprio girone.
- Vincente play off del Campionato Regionale C2.
- Posizione nelle graduatorie di ripescaggio dal Campionato Regionale C2.
- Sorteggio.

A seguito di quanto sopra indicato le società DERVIESE A.S.D. e FUTSAL VARESE risulteranno, rispettivamente, prima e seconda in graduatoria e, perciò, qualificate al 2^ Turno della manifestazione, che rispetterà il presente tabellone:

TURNO 1	TURNO 2	SEMIFINALI	FINALE
gara 1			
12 ^a in graduatoria			
5 ^a in graduatoria	gara 7		
	vincente gara 1		
gara 2	vincente gara 2		
13 ^a in graduatoria			
4 ^a in graduatoria	gara 8	gara 11	
	vincente gara 3	vincente gara 7	
gara 3	1 ^a in graduatoria	vincente gara 8	
9 ^a in graduatoria			
8 ^a in graduatoria			finale
			vincente gara 11
gara 4			vincente gara 12
11 ^a in graduatoria			
6 ^a in graduatoria	gara 9	gara 12	
	vincente gara 4	vincente gara 9	
gara 5	vincente gara 5	vincente gara 10	
14 ^a in graduatoria			
3 ^a in graduatoria	gara 10		
	vincente gara 6		
gara 6	2 ^a in graduatoria		
10 ^a in graduatoria			
7 ^a in graduatoria			

Art. 7.3 Final Four

Le quattro società vincenti il turno 2 saranno ammesse alle Semifinali.

Per le gare di semifinale (*Final Four*), previste come gara unica in campo neutro, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

Per la Finale (*Final Four*), prevista come gara unica in campo neutro, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari di 5' minuti effettivi ciascuno; persistendo la situazione di parità alla fine dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario (la data è solo indicativa della settimana):

1° turno (Ottavi) andata 5 ottobre 2026 – ritorno 19 ottobre 2026

2° turno (Quarti) andata 9 novembre 2026 – ritorno 23 dicembre 2026

3° turno (Semifinale) *Final Four* 19 dicembre 2026 sede da definire

4° turno (Finale) 20 dicembre 2026 sede da definire

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti.

Art. 8 Premi

La Società vincente la fase regionale della Coppa Italia si aggiudicherà la Coppa Italia 2026/27, fase regionale, e acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase Nazionale

Trofeo alla squadra vincitrice della Finale Regionale di Coppa Italia

Numero 20 medaglie alla squadra vincitrice delle Finale Regionale di Coppa Italia

Numero 20 medaglie alla squadra perdente la Finale Regionale di Coppa Italia

Art. 9 Organizzazione e disciplina sportiva

9.1 L'organizzazione della manifestazione è di competenza del Comitato Regionale Lombardia.

9.2 La disciplina della competizione è demandata agli Organi disciplinari del Comitato Regionale Lombardia.

9.3 Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicheranno le seguenti disposizioni:

- i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva (con automatismo);
- le ammonizioni verranno azzerate al termine dei quarti di finale.

Art. 10 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Art. 11 Esecuzione delle sanzioni

11.1 I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.

11.2 Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

Art. 12 Disposizioni sanitarie e gestione delle emergenze

Alle Società che partecipano alle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti è fatto obbligo di garantire che tutti i tesserati impiegati in gare ed allenamenti siano in possesso di idoneità medico-sportiva in corso di validità, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e delle disposizioni FIGC-LND, e di dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) regolarmente funzionante e sottoposto a manutenzione periodica, assicurando in ogni gara e allenamento la presenza di soggetti debitamente formati ed abilitati al suo utilizzo secondo i protocolli BLSD. Le Società devono inoltre predisporre e mantenere aggiornati protocolli interni per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie negli impianti sportivi aperti al pubblico, in conformità alle normative nazionali, regionali e federali vigenti. È raccomandata la presenza di un medico designato o di un'ambulanza a bordo campo quale ulteriore misura di tutela della salute. La mancata osservanza degli obblighi di legge di cui al presente articolo costituisce grave inadempienza e comporta le sanzioni previste dai Regolamenti FIGC-LND, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa civile e penale vigente.

Art. 13 Rinvio ai regolamenti federali

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.



CALCIO A CINQUE SERIE C2 STAGIONE 2026/2027

Regolamento Campionato

Art. 1 Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie C2 Maschile organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su due gironi da 12 squadre ognuno.

Art. 2 Limiti di partecipazione in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale Serie C2 Maschile ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34 comma 3 delle NOIF.

Art. 3 Orario Ufficiale di Gara

Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno l'obbligo di disputare le gare di Campionato nelle giornate di giovedì, venerdì e, in via del tutto eccezionale, il lunedì in posticipo, con orario d'inizio compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00, oppure il sabato dalle ore 16.00 alle 19.30.

Art. 4 Tempo di Gioco

4.1 Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ("tempo effettivo") ciascuno da computarsi con l'ausilio di un tabellone elettronico.

4.2 In caso di rottura del tabellone elettronico, verrà utilizzato un cronometro manuale.

Art. 5 Campi di Gioco

5.1 Per le gare ufficiali di Campionato, è fatto obbligo utilizzare campi coperti omologati non in erba artificiale per la categoria Regionale aventi le seguenti dimensioni minime e massime:

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

5.2 Se la larghezza del terreno di gioco è inferiore a 16 metri, i due quarti di cerchio che formano l'area di rigore possono avere un raggio ridotto a 4 metri, invece dei classici 6 metri.

5.3 È fatto obbligo di utilizzo di campi coperti per la stagione sportiva 2026-2027

5.4 Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall' art. 31 del Regolamento della LND. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla Serie C2 per disputare gare sui campi scoperti. Non è consentito l'uso dei manti erbosi naturali o sintetici, E' vietato l'uso dei campi in terra battuta.

Art. 6 Conduzione Tecnica

6.1 Alle Società che partecipano ai Campionati Regionali di C2, maschili di Calcio a Cinque, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque UEFA Futsal B o ad un allenatore di calcio a 5 Licenza A abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

6.2 Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C/2 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione. La deroga è subordinata alla frequentazione del primo corso utile UEFA FUTSAL B al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso. (le deroghe saranno revocate se al termine del Corso i tecnici non avranno conseguito l'abilitazione). In via del tutto eccezionale, solo per quest'anno, la suddetta deroga potrà essere richiesta da tutte le Società di serie C2, sempre subordinata al parere del settore Tecnico

6.3 Nel caso di cui al punto 6.2, la deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza D programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

Art. 7 Effettuazione del “saluto fair play”

È fatto obbligo di effettuare il saluto fair play sia all'inizio che alla fine dell'incontro.

8.1 È fatto obbligo di predisporre la lista di presentazione (distinta gara) in forma elettronica attraverso per

il tramite del Portale L.N.D., secondo le seguenti modalità:

- **Giocatori:** minimo 3, massimo 12
- **Tecnici Qualificati** (UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A) **o in deroga::** massimo 2;

- **Dirigenti:** massimo 1 (obbligatorio in caso di assenza straordinaria di tecnici), più uno per la squadra che gioca in casa.
- **Personale Qualificato** in aggiunta (facoltativo): 1 Preparatore Atletico (UEFA FITNESS B, PREPARATORE ATLETICO), 1 Preparatore dei Portieri (PORTIERI CALCIO A CINQUE, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A), 1 Medico Sociale (laureato in Medicina e Chirurgia e regolarmente iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi), 1 Massaggiatore (OPERATORE SANITARIO oppure in possesso di un attestato del Medico Sociale, che autorizzi la persona a svolgere l'attività di massaggiatore per la Società)

8.2 Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Art. 9 Variazioni gara

9.1 Per poter effettuare una variazione gara di giorno e/o orario, si dovrà utilizzare la nuova funzione "Programmazione Gare" all'interno del Portale LND nel sito portaleservizi.lnd.it per le variazioni gare di tutti i campionati di ogni ordine e grado.

9.2 Le richieste di variazione relative alle competizioni ufficiali dovranno essere gestite esclusivamente attraverso tale piattaforma disponibile anche in modalità APP, digitale e dematerializzato, tramite la quale sarà possibile:

- Inviare alla società avversaria una richiesta di modifica di giorno e orario della gara, previo accordo tra le parti;
- Ricevere una notifica automatica di conferma in caso di approvazione da parte della società destinataria;
- Consentire al Comitato Regionale di aggiornare in automatico la programmazione gara, secondo i criteri regolamentari predefiniti.

9.3 L'utilizzo dell'applicazione è intuitivo e semplificato. In ogni pagina è presente un pop-up informativo (contrassegnato con la lettera "i") che fornisce dettagli e spiegazioni per ogni specifica funzione. In caso di difficoltà è possibile contattare gli uffici della Delegazione di riferimento territoriale per l'assistenza. In casi eccezionali, resta ancora disponibile la consueta modulistica, da inviare all'indirizzo competizioni.lombardia@lnd.it

Art. 10 Variazioni di campo e/o orario per l'intera Stagione

Per le variazioni valide per l'intera durata del campionato, resta invariato l'utilizzo della modulistica tradizionale, disponibile sul sito www.crlombardia.it

Art. 11 Promozione alla categoria superiore

11.1 Le Società di ciascun girone classificate al primo posto al termine della stagione sportiva 2026/2027 saranno ammesse al Campionato Regionale di Serie C1 della Stagione Sportiva 2027/2028.

11.2 Nel caso in cui due o più squadre terminassero al primo posto, per definire la vincente si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F.

Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è assegnato mediante spareggio

da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. Allo stesso modo si procede alla determinazione delle squadre che retrocedono direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- e) del sorteggio.

11.3 L’eventuale gara di spareggio, dopo aver applicato tutte le casistiche delle N.O.I.F., sarà giocata in campo neutro e la società vincente sarà ammessa al Campionato di C1, mentre la perdente proseguirà con il primo turno di *Play-Off* come 2° classificata.

101.4 Per definire le squadre per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1 della Stagione Sportiva 2025-2026, saranno disputati i *Play-Off* tra le squadre classificatesi al 2°- 3°- 4° - 5° posto in classifica di ogni girone come sotto descritto:

PRIMO TURNO (Gare unica in casa della miglior classificata)

GARA 01 2^a classificata Girone A – 5^a classificata Girone B

GARA 02 3^a classificata Girone B – 4^a classificata Girone A

GARA 03 3° classificata Girone A – 4° classificata Girone B

GARA 04 2° classificata Girone B – 5° classificata Girone A

Le otto squadre si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della miglior classificata nel Campionato, determinando le squadre che accederanno al secondo turno.

Le gare prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno

Al termine della gara sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il confronto.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

SECONDO TURNO (Gara Unica – Campo Neutro – Final Four)

GARA 05 Vincente Gara 01 – Vincente Gara 02

GARA 06 Vincente Gara 04 – Vincente Gara 03

La gara unica verrà disputata in modalità *Final Four* in campo neutro.

Le gare prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno

Al termine della gara sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il confronto.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

TERZO TURNO (Gara Unica – Campo Neutro – Final Four)

GARA 07 Vincente Gara 05 – Vincente Gara 06

Le due squadre vincenti il secondo turno si incontreranno fra di loro in gara di solo andata, determinando la squadra che sarà ammessa a completamento nell'Organico della Serie C1 per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno

Al termine della gara unica sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il confronto,

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno.

Ove persistesse il risultato di parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 10.5 Per tutti i turni di *Play-Off* si terrà in considerazione l'impianto di gioco, il giorno e l'ora indicati dalla Società ospitante all'atto dell'iscrizione al campionato. Il Comitato regionale si riserva la possibilità di effettuare variazioni d'ufficio per motivi organizzativi.

È data facoltà alle società che disputano i *Play-Off* di accordarsi per variare il giorno e/o l'orario di gara.

Art. 11.6 La squadra vincente il terzo turno sarà ammessa nel Campionato di Serie C1 per la Stagione Sportiva 2027/2028.

Art. 11.7 Al termine dei *Play-Off* sarà compilata anche una graduatoria di merito per le eventuali ammissioni a completamento degli organi del campionato di Serie C1 Stagione 2027/2028.

La graduatoria seguirà le seguenti priorità:

- Società vincente la Coppa Lombardia di Serie C2;
- Società perdente il 3° turno di *Play-Off*;
- Società perdenti il 2° turno di *Play-Off*;

- Società perdenti il 1° turno di *Play-Off*.
- Società perdente la finale della Coppa Lombardia di Serie C2;

L'inserimento in graduatoria nell'ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità:

- miglior posizione di classifica nel campionato 2026/2027;
- miglior quoziente punti/partite nel campionato 2026/2027.
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2026/2027.

Art. 12 Retrocessioni alla categoria inferiore

12.1 Retrocedono al Campionato di Calcio a Cinque Serie D della Stagione Sportiva 2027/2028 le squadre classificate al 12° posto nel girone A e nel girone B.

12.2 Nel caso in cui due o più squadre terminassero a pari punti all'11° posto nei gironi A e B, per definire la 12° classificata si applicherà l'articolo 51 delle N.O.I.F. Come da punto 11.2 del presente regolamento.

12.3 La eventuale gara di spareggio sarà giocata in campo neutro, la società vincente parteciperà al primo turno di *Play-Out* del Campionato di C2 come 11° classificata e la perdente retrocederà in Serie D.

12.4 Per definire le squadre per il completamento dell'organico del Campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2027/2028, saranno disputati i *Play-Out* tra le squadre classificate al 10° e 11° posto al termine del Campionato di Serie C2.

TURNO (Gara Andata)

GARA 01 Classificata 11° A – Classificata 10° B

GARA 02 Classificata 11° B – Classificata 10° A

TURNO (Gara Ritorno)

GARA 03 Classificata 10° B – Classificata 11° A

GARA 04 Classificata 10° A – Classificata 11° B

Le gare prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno

Le reti segnate fuori casa non valgono doppio.

Al termine delle gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nei confronti di andata e ritorno; in caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti manterrà la categoria la squadra che nel Campionato avrà conseguito il miglior piazzamento in classifica.

Le società perdenti retrocederanno in Serie D

Art. 13 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6), fatto salvo le esimenti sempre previste dal medesimo riferimento normativo.

Art. 14 Disposizioni sanitarie e gestione delle emergenze

Alle Società che partecipano alle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti è fatto obbligo di garantire che tutti i tesserati impiegati in gare ed allenamenti siano in possesso di idoneità medico-sportiva in corso di validità, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e delle disposizioni FIGC–LND, e di dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) regolarmente funzionante e sottoposto a manutenzione periodica, assicurando in ogni gara e allenamento la presenza di soggetti debitamente formati ed abilitati al suo utilizzo secondo i protocolli BLSD. Le Società devono inoltre predisporre e mantenere aggiornati protocolli interni per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie negli impianti sportivi aperti al pubblico, in conformità alle normative nazionali, regionali e federali vigenti. È raccomandata la presenza di un medico designato o di un’ambulanza a bordo campo quale ulteriore misura di tutela della salute. La mancata osservanza degli obblighi di legge di cui al presente articolo costituisce grave inadempienza e comporta le sanzioni previste dai Regolamenti FIGC–LND, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa civile e penale vigente.

Art. 15 Rinvio ai regolamenti federali

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. e della Divisione Calcio a 5 LND.

COPPA LOMBARDIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 STAGIONE 2026/2027

Regolamento

Art. 1 Giorno di Gara

Turno infrasettimanale, nelle serate da lunedì a mercoledì

Lunedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

In assenza di comunicazioni particolari in sede di iscrizione alle competizioni sarà definito come giorno e orario ufficiale di inizio gara il lunedì alle ore 21.00.

Salvo per eventuali recuperi non potranno essere definiti giorni di gara diversi da lunedì, martedì e mercoledì.

Art. 2 Tempo di Gioco

2.1 Le gare di Coppa Lombardia Serie C2 prevedono nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ("tempo effettivo") ciascuno da computarsi con l'ausilio di un tabellone elettronico.

2.2 In caso di rottura del tabellone elettronico, verrà utilizzato un cronometro manuale.

Art. 3 Campi di Gioco

3.1 Per le gare ufficiali di Coppa Lombardia, è fatto obbligo di utilizzare campi coperti omologati non in erba artificiale per la categoria Regionale aventi le seguenti dimensioni minime e massime:

1 25 mt. massima mt. 42

2 5 mt. massima mt. 22

3.2 Se la larghezza del terreno di gioco è inferiore a 16 metri, i due quarti di cerchio che formano l'area di rigore possono avere un raggio ridotto a 4 metri, invece dei classici 6 metri.

3.3 È fatto obbligo di utilizzo di campi coperti per la stagione sportiva 2025-2026

3.4 Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della LND. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla Serie C2 per disputare gare sui campi scoperti. Non è consentito l'uso dei manti erbosi naturali o sintetici, E' vietato l'uso dei campi in terra battuta.

Art. 4 Effettuazione del "saluto fair play"

È fatto obbligo di effettuare il saluto fair play sia all'inizio che alla fine dell'incontro.

Art. 5 Liste di presentazione elettronica

È fatto obbligo di predisporre la lista di presentazione (distinta gara) in forma elettronica attraverso per

il tramite del Portale L.N.D., secondo le seguenti modalità:

- **Giocatori:** minimo 3, massimo 12
- **Tecnici Qualificati o in deroga:** massimo 2.
- **Dirigenti:** massimo 1 (obbligatorio in caso di assenza straordinaria di tecnici), più uno per la squadra che gioca in casa.
- **Personale Qualificato** in aggiunta (facoltativo): 1 Preparatore Atletico, 1 Preparatore dei Portieri, 1 Medico Sociale, 1 Massaggiatore

5.2 Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Art. 6 Svolgimento

Le 24 squadre iscritte alla manifestazione saranno suddivise in 8 gironi da tre squadre con gare di sola andata (turno eliminatorio).

Passeranno al turno 2 le società prime e seconde classificate di ogni girone.

Nel caso di parità di punteggio fra 2 squadre al termine di ciascun girone, per determinare la squadra meglio classificata del turno eliminatorio si terrà conto nell'ordine:

- esito del confronto diretto
- miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- sorteggio

Nell'ipotesi in cui più di due formazioni concludessero il turno eliminatorio a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi la squadra meglio piazzata verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa", tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- punti conseguiti negli scontri diretti
- differenza reti tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti
- maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
- minor numero di reti subite negli incontri diretti
- miglior differenza reti tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone
- maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone
- sorteggio

Le sedici squadre che risulteranno qualificate al secondo turno verranno accoppiate, come da schema sotto indicato, e si incontreranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, con seconda partita in casa della migliore classificata nel proprio girone.

Le otto squadre che risulteranno qualificate al terzo turno verranno accoppiate, come da schema sotto indicato, e si incontreranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

La squadra che giocherà in casa il ritorno sarà sorteggiata con sorteggio da effettuarsi entro il 31.12.2026.

Le quattro squadre che risulteranno qualificate alle semifinali verranno accoppiate, come da schema sotto indicato, e si incontreranno in campo neutro in modalità *Final Four*

Per i turni ad eliminazione diretta (ottavi, quarti di finale e semifinali) risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che avranno segnato il maggior numero di reti, senza che le reti segnate in trasferta valgano doppio, in caso persista la situazione di parità alla fine dei due scontri si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore nel rispetto delle norme vigenti.

TURNO 2	TURNO 3	SEMIFINALI	FINALE
gara 1			
2^ girone 4			
1^ girone 1	gara 8		
	vincente gara 1		
gara 2	vincente gara 2		
2^ girone 3			
1^ girone 2			
gara 3			
2^ girone 6			
1^ girone 7	gara 9	gara 12	
	vincente gara 3	vincente gara 8	
gara 4	vincente gara 4	vincente gara 9	
2^ girone 5			
1^ girone 8			finale
			vincente gara 12
gara 5			vincente gara 13
2^ girone 8			
1^ girone 5	gara 10	gara 13	
	vincente gara 5	vincente gara 10	
gara 6	vincente gara 6	vincente gara 11	
2^ girone 7			
1^ girone 6			
gara 7			
2^ girone 2			
1^ girone 3	gara 11		
	vincente gara 7		
gara 8	vincente gara 8		
2^ girone 1			
1^ girone 4			

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario (date indicative, che rispetteranno i giorni indicati dalle squadre casalinghe, in fase di iscrizione):

Fase a gironi: 19 ottobre 2026 – 16 novembre 2026 – 14 dicembre 2026

Ottavi di finale : andata 18 gennaio 2027, ritorno 1 febbraio 2027

Quarti di finale : andata 15 febbraio 2027, ritorno 1 marzo 2027

Semifinali (*Final Four*) 10 aprile 2027 sede da definirsi.

Finale (*Final Four*): 11 aprile 2027 sede da definirsi

Art. 7 Premi

La Società vincente la Coppa Lombardia di Calcio a Cinque Serie C2, sarà ammessa con precedenza assoluta al 1° posto nella graduatoria di merito alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l'organico di quel campionato stagione sportiva 2027/2028 e si aggiudicherà la Coppa Lombardia 2026/27.

Trofeo Coppa Lombardia per la squadra vincitrice della Finale

Numero 20 medaglie alla squadra vincitrice delle Finale Regionale di Coppa Italia

Numero 20 medaglie alla squadra perdente la Finale Regionale di Coppa Italia

Art. 8 Organizzazione e disciplina sportiva

8.1 L'organizzazione della manifestazione è di competenza del Comitato Regionale Lombardia.

8.2 La disciplina della competizione è demandata agli Organi disciplinari del Comitato Regionale Lombardia.

8.3 Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicheranno le seguenti disposizioni:

- i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva (con automatismo);
- le ammonizioni verranno azzerate al termine della gara di quarti di finale.

Art. 9 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Art. 10 Esecuzione delle sanzioni

10.1 I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Lombardia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.

10.2 Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

Art. 11 Disposizioni sanitarie e gestione delle emergenze

Alle Società che partecipano alle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti è fatto obbligo di garantire che tutti i tesserati impiegati in gare ed allenamenti siano in possesso di idoneità medico-sportiva in corso di validità, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e delle disposizioni FIGC-LND, e di dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) regolarmente funzionante e sottoposto a manutenzione periodica, assicurando in ogni gara e allenamento la presenza di soggetti debitamente formati ed abilitati al suo utilizzo secondo i protocolli BLS-D. Le Società devono inoltre predisporre e mantenere aggiornati protocolli interni per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie negli impianti sportivi aperti al pubblico, in conformità alle normative nazionali, regionali e federali vigenti. È raccomandata la presenza di un medico

designato o di un'ambulanza a bordo campo quale ulteriore misura di tutela della salute. La mancata osservanza degli obblighi di legge di cui al presente articolo costituisce grave inadempienza e comporta le sanzioni previste dai Regolamenti FIGC–LND, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa civile e penale vigente.

Art. 12 Rinvio ai regolamenti federali

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.